



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 856 DEL 15/11/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA CPTF - CENTRO PADOVANO TERAPIA FAMILIARE DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DEGLI ALLIEVI DEL RELATIVO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la scuola di specializzazione in psicoterapia di Padova CPTF - Centro Padovano di Terapia Familiare per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione in psicoterapia.*

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia CPTF - Centro Padovano Terapia Familiare , con sede a Padova afferisce al Centro Milanese di Terapia Familiare il quale, con il DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, è stato riconosciuto ed autorizzato all'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Genova e Padova e con DM 25/02/02 pubblicato in GU n.39 del 13/03/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto ha già in passato instaurato un rapporto di collaborazione con la scuola di specializzazione CPTF realizzato a seguito della stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio del corso di specializzazione in psicoterapia che fu approvata con la delibera del Direttore Generale n. 196 del 03/06/2008 la quale prevedeva durata annuale con rinnovo tacito di anno in anno; tale meccanismo non è più ammissibile dovendo la Direzione di questo Istituto di volta in volta valutare l'opportunità di provvedere al rinnovo con nuova deliberazione;
- ✓ il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;
- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia CPTF - Centro Padovano Terapia Familiare. con la nota registrata al protocollo generale n. 20026 del 20/10/2021, ha richiesto la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi a favore dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica della specializzazione in psicoterapia con un'esperienza formativa di carattere pratico da realizzare a norma dell'articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. 509/98;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per tirocini formativi anche in virtù dell'interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d'azione e, specificamente in quello della psicologia nel settore oncologico avendo anche previsto nel proprio Atto aziendale un'apposita articolazione funzionale denominata U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera;

VISTO che:

- ✓ l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- ✓ il Centro Milanese di Terapia della Famiglia gestisce dal 1977 corsi di formazione nell'ambito della psicoterapia familiare sistemica e dal 1994 organizza l'attività didattica secondo le linee

programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56 del 1989, le quali prevedono in modo obbligatorio che gli allievi effettuino un tirocinio di almeno 150 ore annue presso strutture pubbliche o private accreditate, previa stipulazione di apposita convenzione tra la scuola e la struttura medesima;

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ✓ la Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un'adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le proprie capacità ricettive, un numero massimo di 2 tirocinanti per ciascuna delle 4 annualità del corso di specializzazione che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

PRESO ATTO che:

- ✓ il testo della convenzione all'articolo 5 dispone che gli allievi della scuola di specializzazione CPTF siano coperti, con oneri a carico dello stesso ente promotore, sia da assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa; con estensione della copertura al contagio da HIV e/o da epatite B o C durante lo svolgimento delle attività per tutta la durata del tirocinio presso l'Istituto;

TENUTO CONTO che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta dell'ente promotore e previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità esercitare la facoltà di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto lasciando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 2 specializzandi per ciascuno dei 4 anni del corso di specializzazione per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia privati;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la scuola di specializzazione in Psicoterapia CPTF - Centro Padovano Terapia Familiare per l'attività di tirocinio dei propri allievi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la scuola di specializzazione in Psicoterapia CPTF - Centro Padovano Terapia Familiare per l'attività di tirocinio degli allievi con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- ✓ gli specializzandi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia organizzato dalla scuola di specializzazione in Psicoterapia CPTF - Centro Padovano Terapia Familiare. sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, che contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso a carico dell'ente promotore con estensione della copertura al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio presso l'Istituto;
- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia CPTF a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo in un numero massimo di 2 allievi per ciascuna delle quattro annualità del corso di specializzazione;

- ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89.

TRA

Centro Milanese di Terapia della Famiglia
con riferimento alla sede periferica di Padova e di Trieste presso il
Centro Padovano di Terapia della Famiglia
sito a Padova in via Martiri della Libertà, 1 e a Trieste in via XX Settembre 37,
Rappresentante Legale: Prof. Pietro Barbetta nato a Magenta (MI) il 18/05/1954
(Istituto)

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.
con sede a Padova in via Gattamelata n. 64
C.F. / P. Iva: 04074560287

Rappresentante Legale: Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il DM 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni

con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Genova, Padova, e con DM 25/2/02 pubblicato in GU n.39 del 13/3/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo;

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;

che presso l'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dell'Istituto i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per ciascun anno di vigenza della convenzione nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell'Istituto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Ospitante accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (di seguito: Istituto) iscritti nella sede periferica di Padova, Centro Padovano di Terapia della Famiglia, ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente Ospitante si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio in ogni anno accademico è fissato in 2 per ciascuno dei 4 anni di durata di validità della presente convenzione, sentiti comunque i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi.

I responsabili dei Servizi hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante dell'Istituto.

L'Istituto Oncologico Veneto, sentito il Rappresentante dell'Istituto, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico viene fissato in 300 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante dell'Istituto.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato su richiesta dell'interessato dall'Ente Ospitante, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della struttura in cui viene svolto il tirocinio.

L'Ente Ospitante è tenuto altresì a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e fornire al tirocinante, al momento dell'avvio, sufficiente e adeguata formazione in materia;

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali ed il codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto.

Il tirocinante può frequentare le strutture del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:

- essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari.

Art. 4

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dall'Ente Ospitante, su proposta del Direttore Sanitario o del Responsabile della UOSD Psicologia Ospedaliera e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile dell'Istituto.

Art. 5

L'attività di tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno obbliga l'ente ospitante alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente Ospitante.

L'assicurazione contro infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatesi durante l'attività di tirocinio è a carico dell'Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento dell'attività assicurata (n. n°05/699/9999), e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (n. n°03/699/7512) con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (Attestato di copertura n. N. 20 A2/2020). Oltre alla suddetta polizza l'Istituto ha aperto una posizione INAIL per i tirocinanti. A questo fine, prima dell'inizio del tirocinio da parte di ciascun allievo, l'Istituto invia agli Uffici Amministrativi dell'Ente Ospitante conferma scritta dell'avvenuta comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni del numero annuale di allievi iscritti ai corsi riconosciuti e conseguentemente coperti da polizza assicurativa.

Art. 6

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest'ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'ente promotore mette a disposizione la propria informativa mediante comunicazione per email e/o consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5.) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.

Art. 7

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente al Direttore Sanitario dell'Ente Ospitante il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia.

L'Istituto si impegna a riservare l'iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi, dipendenti dell'Ente Ospitante, incaricati come *tutor* di tirocinio degli allievi dell'Istituto in quell'anno accademico.

I Responsabili dell'Ente Ospitante presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche, si impegnano a comunicare al Rappresentante dell'Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei *tutors* che intendono iscriversi all'iniziativa.

Art. 8

La presente convenzione ha durata quadriennale dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile su esplicita richiesta dell'Ente Promotore e di comune accordo tra le parti stesse e comunque a seguito di nuova deliberazione adottata dall'Istituto Oncologico Veneto.

Ciascuna parte può esercitare la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza.

Art. 9

Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che per ogni controversia sulla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente convenzione sarà competente il Foro di Padova.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione, in virtù della natura prettamente regolatrice, verrà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Imposte ed oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola.

Letto, confermato e sottoscritto

Padova

il _____

Centro Padovano Terapia
Familiare

Prof. Pietro Barbetta

Legale Rappresentante
riconosciuto dal MIUR

Istituto Oncologico Veneto –
I.R.C.C.S.

Dott./ssa Patrizia Benini

Direttore Generale IOV

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 4 in materia di revoca, art. 8 in materia di recesso con preavviso ed art. 9 in materia di foro competente.

Centro Padovano Terapia
Familiare

Prof. Pietro Barbetta

Legale Rappresentante
riconosciuto dal MIUR

Istituto Oncologico Veneto –
I.R.C.C.S.

Dott./ssa Patrizia Benini

Direttore Generale IOV
